DELIBERAZIONE 27 agosto 2012, n. 768

L.R. n. 32/02 - Tirocini non curriculari - Individuazione delle categorie di soggetti svantaggiati di cui all'art. 17 bis, comma 2, lett. d.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di tirocini ed in particolare l'art. 17 bis, comma 2, che, nell'elencare le tipologie di tirocini non curriculari, individua alla lettera d) i "tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all'articolo 17 ter, comma 8, da individuarsi con deliberazione della Giunta Regionale";

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"), così come modificato dal DPGR n 22/R dell'11 marzo 2012, in materia di tirocini;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 aprile 2012, n. 256 avente ad oggetto "L.R. 32/2002: determinazione della misura del contributo e dell'incentivo regionale in materia di tirocini";

Ritenuto con il presente atto di individuare nella categoria dei soggetti svantaggiati, di cui all'art. 17 bis comma 2 lettera d), i seguenti soggetti, come disciplinati dalle norme nazionali vigenti:

- persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale previsti a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento;
- richiedenti protezione internazionale titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria";
 - beneficiari di protezione per motivi umanitari;
 - profughi ex 1. 763/1981.

Ritenuto di applicare ai soggetti sopra individuati le misure di maggior favore previste dalla delibera G.R. 256/2012 per i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 381/91 in quanto anche questi soggetti si trovano in una condizione di particolare svantaggio sociale e necessitano di particolari iniziative di sostegno, finalizzate ad un percorso di inserimento e reinserimento al lavoro;

Ritenuto pertanto di concedere ai soggetti che ospitano

i tirocinanti appartenenti alla tipologia indicata dall'art. 17 comma 2 lettera d), come individuati con il presente atto, i contributi previsti dalla delibera G.R. 256/2012 nella misura stabilita per i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991;

Ritenuto che il finanziamento degli interventi in favore dei tirocinanti appartenenti alla tipologia di tirocini indicata dall'art. 17 comma 2 lettera d), come individuati con il presente atto, sarà assicurato nell'ambito delle risorse stanziate per il Piano di indirizzo generale integrato, di cui all'articolo 31 della l.r. 32/2002, e già destinate con D.G.R. n. 339/2011 e D.G.R. n. 256/2012;

A voti unanimi,

DELIBERA

- 1. di individuare, per le motivazioni indicate in narrativa, per la tipologia dei tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro, di cui all'art. 17 bis comma 2 lettera d), della L.R. 32/2002, i seguenti soggetti svantaggiati, come disciplinati dalla vigente normativa nazionale:
- persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale previsti a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento;
- richiedenti protezione internazionale titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria";
 - beneficiari di protezione per motivi umanitari;
 - profughi ex 1. 763/1981.
- 2. di concedere per le motivazioni indicate in narrativa, anche per i tirocinanti appartenenti alla tipologia indicata dall'art. 17 comma 2 lettera d), come individuati con il presente atto, i contributi previsti dalla delibera G.R. 256/2012 nella misura stabilita per i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991;
- 3. di stabilire che il finanziamento degli interventi in favore dei tirocinanti appartenenti alla tipologia di tirocini indicata dall'art. 17 comma 2 lettera d), di cui al punto 2, sarà assicurato nell'ambito delle risorse stanziate per il Piano di indirizzo generale integrato, di cui all'articolo 31 della 1.r. 32/2002, e già destinate con D.G.R. n. 339/2011 e D.G.R. n. 256/2012.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta